

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	17
(<i>Altri emendamenti e subemendamenti presentati nel corso della seduta</i>)	22

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri della IV Commissione, che è favorevole con una condizione; della VI Commissione, che è di nulla osta; della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che è favorevole con una condizione; e del Comi-

tato per la legislazione, che ha espresso una valutazione con osservazioni. I predetti pareri sono stati espressi sul testo iniziale del decreto-legge. Da parte del prescritto numero di deputati è stato peraltro richiesto, ai sensi della deliberazione della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009, che il Comitato per la legislazione si esprima anche sul testo che risulterà dagli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni riunite I e V.

Avverte inoltre che, per ovviare a un mero errore tipografico, il subemendamento 0.4.138.9 Baretta, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, deve intendersi formulato come sostitutivo, al comma 4-*quater*, lettera c), dei commi 24-*quater* e 24-*quinquies*.

Avverte, ancora, che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 4.138, nonché l'emendamento 4.139 (*vedi allegato*).

In relazione all'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, che, analogamente alla precedente formulazione, presenta alcune criticità sotto il profilo dell'ammissibilità, avverte che la presidenza ritiene che – in conformità con

i precedenti in materia – esso possa esaminato e posto in votazione in quanto si è registrato l'assenso unanime dei gruppi e del Governo in tal senso.

Propone di considerare presentati all'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori i subemendamenti già presentati alla precedente formulazione dell'emendamento, ove possano essere riferiti al nuovo testo.

La Commissione consente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la deputata Gneccchi ha sottoscritto i subemendamenti Nicco 0.4.138.13 e Brugger 0.4.138.21.

Maurizio LEO (PdL) osserva che l'emendamento Marsilio 4.49 ha sollevato la questione del finanziamento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune di Roma, affrontando un tema di estrema rilevanza, al quale l'emendamento 4.139 da ultimo presentato dai relatori intende fornire una prima, parziale, soluzione, garantendo la piena separazione sul piano finanziario e patrimoniale della gestione commissariale e del comune di Roma. A riguardo, ricorda che la *due diligence* condotta dalla Ragioneria generale dello Stato nel 2008 ha evidenziato come a tale data il debito del comune di Roma ammontasse a circa 9.5 miliardi di euro, peraltro suscettibili di ulteriori incrementi in ragione dei successivi assestamenti dei dati. Rileva come, in questo difficile contesto, l'emendamento Marsilio 4.49 intende garantire una copertura finanziaria certa per il piano di rientro dall'indebitamento, chiarendo altresì alcuni profili di indeterminatezza della disciplina vigente, determinati dalla circostanza che l'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 individua una procedura *ad hoc*, diversa da quella relativa allo stato di dissesto, prevista dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali. In ragione di tali incertezze, si pone, a suo avviso, la necessità di garantire in modo inequivoco la netta separazione tra la fase anteriore all'apertura della gestione commissariale e

la fase successiva, sviluppando peraltro quanto già previsto al riguardo dal ricordato articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dal relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri e confermato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 154 del 2008. A questo, riguardo, segnala altresì come, al fine di garantire l'efficacia del piano di rientro sia imprescindibile assicurare un trasferimento stabile e strutturale di risorse, superando la logica di finanziamenti annuali, in linea peraltro con quanto indicato dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 154 del 2008. La stabilità dei trasferimenti, infatti, rappresenta una condizione essenziale per poter accedere all'erogazione dei prestiti da parte del sistema bancario e della Cassa depositi e prestiti necessari al rientro dalla esistente situazione debitoria. Sottolinea, al riguardo che l'assenza di un'adeguata garanzia finanziaria per il piano di rientro determina il rischio che creditori insoddisfatti si rivolgano all'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni relative a crediti riferiti a rapporti rientrati nell'ambito della gestione commissariale, con evidenti ricadute finanziarie negative per il bilancio dell'amministrazione comunale. Ritiene, pertanto necessario un preciso intervento normativo al riguardo, che garantisca un'adeguata copertura finanziaria al piano di rientro dall'indebitamento, giudicando comunque apprezzabili le innovazioni previste dall'emendamento 4.139 dei relatori. Alla luce di queste considerazioni, invita, il collega Marsilio a ritirare, in questa sede il suo emendamento 4.49, al fine di ripresentarlo comunque in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento, auspicando che in quella sede sia finalmente possibile individuare una soluzione definitiva ai problemi derivanti dal grave indebitamento pregresso del comune di Roma.

Marco MARSILIO (PdL) esprime condivisione rispetto alle dichiarazioni dell'onorevole Leo e ritira l'emendamento a sua firma 4.49, precisando tuttavia che si riserva di ripresentarlo per l'esame in

Assemblea, con le eventuali necessarie modifiche, nel caso in cui non si dovesse pervenire ad una soluzione concordata e condivisibile.

Marco CAUSI (PD), pur ritenendo che, rispetto alla questione del debito del comune di Roma, occorra assumere un profilo istituzionale, rileva che, anche dalle parole del deputato Leo, è emerso come il meccanismo delineato dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al piano di rientro per il debito del comune di Roma, non abbia funzionato secondo le aspettative, come peraltro già segnalato a suo tempo dal Partito democratico. Osserva che la questione rivesta un carattere nazionale e che la finanza pubblica del Paese non possa permettersi simili situazioni di incertezza. Sottolinea che il meccanismo delineato dal richiamato articolo 78 non ha funzionato in quanto si è scelta una soluzione ibrida tra quelle indicate dalla normativa vigente, cioè la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale e la disciplina relativa al rientro dei debiti sanitari delle regioni. Con particolare riferimento a quest'ultima soluzione, rileva che, nel caso in cui essa fosse stata adottata, lo Stato avrebbe potuto esercitare un maggiore controllo e monitoraggio rispetto alla questione commissariale. Nel preannunciare la presentazione di una proposta emendativa sulla materia osserva che occorre delineare un meccanismo di *governance* del debito degli enti locali maggiormente efficace e ritiene che a tal fine sia più opportuno insistere sul sistema « cogestito » che si adotta con riferimento al debito delle regioni. Rileva infine che il Governo dovrebbe chiarire in che modo intende risolvere in maniera sostenibile la questione del debito del comune di Roma.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ricorda come la vicenda finanziaria del comune di Roma abbia radici molto lontane nel tempo. Rileva di avere avuto modo di occuparsi della questione alla fine degli anni novanta, quando l'amministrazione comunale di Roma fece una scelta analoga a quella del 2008, assumendosi la

responsabilità di gestione di un indebitamento molto grave. Evidenzia come il comune di Roma abbia un sistema finanziario molto complesso: vi sono quindi ragioni strutturali all'origine dell'indebitamento dovute in particolare alle modalità inerenti al rapporto tra la finanza del comune e quella statale, che non attengono alle modalità di gestione.

Ricorda che alla fine degli anni novanta il comune si assunse le relative responsabilità e non poté godere di un intervento legislativo straordinario. Nel 2008, invece, con l'idea del « piano di rientro » si è seguita una strada ibrida, separando la massa del debito senza assumersi le relative responsabilità e senza stabilire un piano di azione efficace nella gestione ordinaria del comune per fare fronte a tale situazione.

Concorda sulla necessità di individuare un meccanismo nuovo ma sottolinea come questo non debba minare i principi fondamentali di finanza pubblica.

Rileva come con l'emendamento 4.139 dei relatori non si risolva la questione della copertura del piano di rientro; al contempo, si separa la garanzia del debito pregresso dal piano di risanamento. Evidenzia come in questo modo un debito pari a circa 9 miliardi di euro rimane privo di copertura finanziaria e di garanzie. Non ritiene, pertanto, condivisibile prevedere una separazione tra la gestione ordinaria e la massa passiva, non essendo chiaro in questo caso chi e come garantisca quest'ultima.

Per tali ragioni, sarebbe a suo avviso quanto mai opportuno mantenere una connessione tra il debito ed il patrimonio che lo garantisce.

Invita quindi il Governo e la maggioranza ad un ulteriore momento di riflessione, che tenga conto della necessità di assumersi responsabilità che attengono alla finanza nazionale. Rileva che in tale modo, per la prima volta da quando è stato approvato il testo unico sulla finanza locale, viene sospeso l'istituto della delegazione di pagamento, che regge il sistema della finanza locale e – in sua assenza – rischia di mettere in crisi la possibilità di

ricorso al mercato, che ha rappresentato un elemento fondamentale soprattutto alla luce delle previsioni del Patto di stabilità e crescita. Ricorda, in particolare, come lo stesso ricorso alla Cassa depositi e prestiti si basi sulle garanzie poste in essere.

Sottolinea, quindi, come l'operazione voluta per il comune di Roma risulti preoccupante tanto più in un momento delicato per il debito pubblico, qual è quello attuale, in cui la situazione internazionale desta preoccupazione.

Ritiene pertanto allarmante la proposta formulata ed evidenzia come vi sia la responsabilità di non dare copertura al piano di risanamento e di aver « strangolato » per fini politici la situazione della regione Lazio, che costituisce uno dei maggiori debitori nei confronti del comune di Roma. Se dunque alla regione fossero stati dati i finanziamenti necessari, la situazione odierna del comune di Roma sarebbe di minore difficoltà.

Ribadisce l'opportunità di assumersi le responsabilità di un sistema finanziario che è nazionale, senza usarlo politicamente. Se si concorda su tale strada, ritiene possibile individuare una soluzione condivisa.

Mario TASSONE (UdC) riconosce l'importanza del problema del bilancio del comune di Roma, che si ripresenta continuamente e per la cui soluzione occorre un grande impegno da parte del Parlamento e del Governo, ma invita a non dimenticare i problemi di bilancio dei piccoli comuni: problemi che a suo avviso dimostrano la necessità del ripristino di qualche forma di controllo sull'attività amministrativa degli enti locali.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, a nome dei relatori, nel confermare i pareri già espressi sugli emendamenti nella precedente seduta, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati ieri all'emendamento 4.138 dei relatori e, in base a quanto precedentemente convenuto, riferiti ora all'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori stessi.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, osserva che sarebbe opportuna, da parte dei relatori, la presentazione di un subemendamento che, recependo nella sostanza le indicazioni che emergono dalle proposte emendative presentate dal Partito democratico, sopprimesse, nel predetto emendamento, i capoversi 24-*quater* e 24-*quinquies* delle lettera c) del comma 4-*quater*. Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, esprime parere conforme a quello di questi ultimi.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'emendamento 4.139 dei relatori e chiede altresì alla presidenza quale sia il termine della presentazione di eventuali subemendamenti al medesimo. Osserva inoltre che dopo gli interventi dei deputati Leo e Causi e la posizione assunta nella seduta del 24 febbraio dal vice ministro Vegas con riferimento all'emendamento Marsilio 4.49 appare necessario un chiarimento definitivo da parte del Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento a quanto affermato dall'onorevole Lanzillotta, pur comprendendo la preoccupazione in ordine all'eventuale diminuzione delle garanzie sul debito del comune di Roma, osserva che la separazione delle gestioni potrà rispondere positivamente a tale esigenza. Rileva che la dotazione finanziaria per far fronte alla richiamata esposizione debitoria deriva da un complesso di disposizioni e che eventualmente essa potrà essere ulteriormente messa a punto. Per venire incontro alle indicazioni formulate dalla deputata Lanzillotta, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.139 dei relatori a condizione che esso venga riformulato nel senso di sostituire, al comma 8-*ter*, ultimo periodo, le parole: « 31 dicembre 2012 » con le seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, a nome dei relatori,

riformula l'emendamento 4.139 nel senso suggerito dal viceministro Vegas (*vedi allegato*). A nome dei relatori, recependo il suggerimento del viceministro Vegas, presenta inoltre il subemendamento 0.4.138.32 all'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori è fissato per le ore 12.30.

Lino DUILIO (PD), nell'auspicare che la questione del bilancio del comune di Roma sia affrontata il più possibile da un punto di vista istituzionale, invita il viceministro Vegas a fornire alle Commissioni una relazione tecnica sull'impatto della disposizione di cui all'ultimo periodo dell'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori. Invita i relatori ed il Governo a rivedere il loro parere contrario sul suo subemendamento 0.4.138.18, che, prorogando al 2010 l'applicabilità, per gli enti locali che soddisfino alcuni requisiti, delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) e al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 5 del 2009, assicura un certo margine di flessibilità al sistema del patto di stabilità interno.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento all'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*), chiede in particolare al deputato Leo, anche assessore al bilancio e allo sviluppo economico del comune di Roma, come sia possibile, al fine di garantire l'attuazione del piano di rientro, basarsi esclusivamente sulla separazione contabile e giuridica tra la gestione ordinaria del comune e la gestione commissariale. Rileva a tal proposito che, in tal modo, verrebbe a mancare la continuità del patrimonio del comune. Osserva inoltre che il viceministro Vegas non ha dato delle risposte esaurienti e che il semplice spostamento della data da lui proposto, per l'attivazione nei confronti del comune delle obbligazioni assunte nel piano di rientro, non appare comunque sufficiente.

Ritiene che l'operazione in questione abbia un carattere prevalentemente propagandistico e che non sia idonea a risolvere i problemi del comune di Roma.

Maurizio LEO (PdL) sottolinea come si renda necessario chiarire in modo inequivoco la situazione di separazione contabile e patrimoniale tra il comune di Roma e il commissario straordinario del Governo, in quanto la procedura individuata dal decreto-legge n. 112 del 2008 non coincide con quella prevista dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali per la dichiarazione dello stato di dissesto, ancorché la situazione del comune di Roma potesse, sostanzialmente, configurare una fattispecie rientrante in tale ultima disciplina. A tale riguardo ricorda, infatti, che l'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, riprendendo parzialmente la disciplina applicabile ai piani di rientro dai deficit in materia sanitaria, non individua tuttavia in modo puntuale tutti i diversi aspetti da applicare ai rapporti fra la gestione commissariale e il comune di Roma e sottolinea, pertanto, che la disciplina legislativa vigente necessita di essere integrata.

Marco CAUSI (PD), nell'esprimere disaccordo rispetto alle affermazioni del deputato Leo, osserva che due anni fa non vi erano le condizioni per una dichiarazione di dissesto del comune di Roma. Ritiene che il piano di rientro è stato ideato per massimizzare i benefici per la gestione ordinaria. A tal proposito, ricorda che, con riferimento all'esercizio 2008, mentre alla gestione ordinaria del comune di Roma sono state attribuite le entrate riferite ai dodici mesi di quell'anno, sono invece state imputate le uscite relative a soli otto mesi, mentre le spese relative ai restanti quattro sono state poste a carico della gestione commissariale. Ritiene inoltre che l'emendamento proposto dai relatori comunque non risolve pienamente la questione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiede ai relatori di chiarire il significato della nuova formulazione del capoverso

comma 4-*sexies* dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, nella quale, rispetto alla prima formulazione, è stato soppresso un inciso: a suo avviso, la soppressione dell'inciso pregiudica la chiarezza della disposizione. Chiede altresì un chiarimento in relazione al capoverso 4-*novies* del medesimo emendamento, nel quale si fa riferimento agli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione ai grandi eventi, osservando che la categoria dei grandi eventi è potenzialmente molto ampia e chiedendo se la disposizione sia stata prevista con riferimento ad un evento in particolare.

Il ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento alla seconda questione posta dalla deputata Lanzillotta, precisa che la norma non fa riferimento a nessun grande evento particolare, ma ha carattere generale ed astratto. Per quanto riguarda invece il subemendamento Duilio 0.4.138.18, ritiene che, se anche i relatori sono d'accordo, si potrebbe rivedere il parere su di esso in senso favorevole, considerato che si tratta di prorogare ancora per il 2010 un istituto che ha avuto successo.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, a nome dei relatori, rivede in senso favorevole il parere sul subemendamento Duilio 0.4.138.18.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nannicini 4.45.

Massimo VANNUCCI (PD), dopo aver ritirato il proprio subemendamento 0.4.138.16, illustra il subemendamento 0.4.138.17 di cui è primo firmatario, sottolineando come le lettere da *a*) a *c*) del comma 4 dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori prevedano, nell'ambito del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 504 del 1992, interventi di contenuto identico a quelli previsti dall'articolo 1, comma 703 della legge finanziaria per il 2007. Al riguardo, evidenzia, tuttavia, che la disposizione della legge finanziaria per il 2007 preve-

deva anche un ulteriore intervento, attribuendo alle comunità montane un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane. In proposito, segnala che la legge finanziaria per il 2010 al comma 23 dispone la proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 dei contributi previsti dal comma 703 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, prorogando quindi anche i contributi previsti dalla lettera *d*) di tale comma in favore delle comunità montane. Ritiene, pertanto che solo con la novella prevista dall'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori venga meno tale finanziamento per le comunità montane, osservando come la soppressione di questo contributo si vada ad aggiungere a quella già disposta dal comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, in base al quale lo Stato a partire dal 1° gennaio 2010 cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nel sottolineare la particolare importanza di garantire la sopravvivenza della comunità montane, ribadisce quanto già osservato nel corso dell'esame preliminare del decreto-legge, evidenziando che la soppressione di trasferimento alle comunità montane non potrà che ripercuotersi negativamente sugli altri enti territoriali che dovranno farsi carico, con le proprie risorse di compiti esercitati dalle comunità stesse. Raccomandando quindi l'approvazione del proprio subemendamento 0.4.138.17, ricorda come un intervento a favore delle comunità montane fosse stato richiesto esplicitamente dai rappresentati della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel corso dell'audizione informale svoltasi il 16 febbraio 2010.

Le Commissioni respingono il subemendamento Vannucci 0.4.138.17.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritira il suo subemendamento 0.4.138.10.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il suo subemendamento 0.4.138.22

Pier Paolo BARETTA (PD) ritira i suoi subemendamenti 0.4.138.5 e 0.4.138.9.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottoscrive i subemendamenti Nicco 0.4.138.21 e 0.4.138.20 e Brugger 0.4.138.13.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Nicco 0.4.138.21 e 0.4.138.20 e Brugger 0.4.138.13; indi approvano il subemendamento 0.4.138.32 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il subemendamento Rubinato 0.4.138.23 risulta così precluso.

Maino MARCHI (PD), nel chiedere l'approvazione del subemendamento Baretta 0.4.138.11, di cui è cofirmatario, rileva che il medesimo è volto a garantire una maggiore flessibilità per i comuni rispetto agli obblighi previsti al comma 4-*quinquies* dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori. Ricorda inoltre che la data del 10 marzo per la presentazione dei bilanci comunali ha creato notevoli disparità tra situazioni analoghe. Ritiene pertanto opportuna una modifica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Baretta 0.4.138.11 e approvano il subemendamento Duilio 0.4.138.18.

Paola DE MICHELI (PD) illustra il subemendamento Baretta 0.4.138.8 e rileva che il medesimo è volto ad inserire espressamente, nell'introducendo comma 9-*bis* dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il riferimento alle entrate straordinarie derivate dalla cessione di azione di quote o società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, al fine di una loro esclusione dal compito relativo al patto di stabilità. Sottolinea peraltro che il subemendamento è, in definitiva, volto a precisare meglio il testo proposto dai relatori. Ritiene pertanto opportuna tale

modifica anche al fine di evitare contenziosi ed errori interpretativi.

Le Commissioni respingono il subemendamento Baretta 0.4.138.8.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritira il suo subemendamento 0.4.138.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Rubinato 0.4.138.24 e 0.4.138.27.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.4.138.31, che intende farsi carico della difficile situazione finanziaria degli enti locali che risultano sottodotati in termini di trasferimenti erariali. In proposito, sottolinea che il proprio subemendamento prende atto della situazione di crisi economica e finanziaria e si propone di recepire i principi fissati dalla legge n. 42 del 2009, che, nel recare disposizioni attuative del federalismo fiscale, intende garantire il superamento del criterio della spesa storica ed assicurare il riequilibrio delle risorse in favore degli enti sottodotati in termini di trasferimenti erariali. In questo contesto, il subemendamento 0.4.138.31 intende consentire a particolari categorie di enti locali sottodotati che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'esercizio del 2009 di impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana nonché per specifiche tipologie di spesa in conto capitale. In proposito, sottolinea come il subemendamento, oltre a mantenere fermo l'obbligo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per il 2010, mantiene altresì ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto e, pertanto, non sembra determinare conseguenze negative per la finanza pubblica. Invita pertanto i relatori ed il Governo a rivedere il proprio parere sul subemendamento 0.4.138.31, sottolineando come l'approvazione della proposta emendativa consentirebbe di dare ossigeno agli enti locali sottodotati che siano

da considerare comunque « virtuosi » sotto il profilo finanziario.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, e il viceministro Giuseppe VEGAS confermano il parere contrario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Rubinato 0.4.138.31 e 0.4.138.2.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra il subemendamento Baretta 0.4.138.4, di cui è cofirmatario, evidenziando come esso, prevedendo che la convocazione di conferenze di servizi da parte del Ministero della difesa non costituisca una mera facoltà ma un obbligo, intenda garantire la conformità delle nuove procedure previste per la dismissione e la valorizzazione degli immobili dell'amministrazione della difesa a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 30 dicembre 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008. Invita, pertanto, i relatori ed il rappresentante del Governo a voler rivedere il proprio parere sulla proposta emendativa

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, e il viceministro Giuseppe VEGAS, svolta una più attenta analisi, esprimono parere favorevole sul subemendamento Baretta 0.4.138.4.

Le Commissioni approvano il subemendamento Baretta 0.4.138.4.

Massimo VANNUCCI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.138.3 che è volto a riservare una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti derivati dalla dismissione degli immobili militari al Ministero della difesa.

Le Commissioni respingono il subemendamento Vannucci 0.4.138.3.

Pier Paolo BARETTA (PD), dopo la valutazione condivisa in ordine all'ammissibilità dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, ritiene opportuno svolgere una considerazione di carattere generale sulle tipologie di coperture utilizzabili, su cui occorre, a suo avviso, riflettere con maggiore rigore. Osserva che la copertura originariamente presente nel testo dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori volta a tagliare le risorse per i piccoli comuni, al di là delle considerazioni di merito, appariva comunque incerta sotto il profilo finanziario. A tal proposito rileva che proposte emendative di iniziativa parlamentare che avessero contenuto un analogo meccanismo di copertura non sarebbero mai state valutate favorevolmente. Sottolinea che, dall'esito della discussione, sembra emergere un orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze volto a consentire l'individuazione di coperture solo nell'ambito di missioni o programmi omogenei. Fa presente che quest'ultimo possa senz'altro essere considerato un criterio, purché esso venga perseguito in maniera coerente. A tal fine, ritiene necessario che il Parlamento sia messo in condizione di conoscere per tempo le coperture disponibili per ogni singolo settore di intervento, non potendosi più spaziare nell'ambito di tutte le poste di bilancio indifferentemente.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente della V Commissione*, ritiene che le questioni sollevate dall'onorevole Baretta siano di estrema rilevanza, sottolineando come ieri nell'esame dell'emendamento al decreto-legge in materia di proroga di termini relativo all'editoria ed oggi nell'esame dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori sia emerso un orientamento del Governo volto ad individuare, nel corso dell'esame di provvedimenti legislativi in Parlamento, la copertura finanziaria delle disposizioni nell'ambito delle risorse già stanziare nel bilancio dello Stato per analoghe finalità. Anche alla luce di questo orientamento, ritiene che si ponga l'esigenza di proseguire ce-

lamente nell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato delineata dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, in modo da consentire al Parlamento una piena conoscenza delle effettive disponibilità di bilancio delle missioni e dei programmi di spesa, delle misure alle quali le risorse sono destinate e delle modalità necessarie ad assicurare la copertura finanziaria delle nuove disposizioni legislative.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, come risultante dai subemendamenti approvati; indi respingono l'emendamento Nannicini 4.46.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che il suo emendamento 4.48 deve essere considerato alla luce dell'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori in quanto interviene sulla stessa materia, distinguendosi, rispetto ad esso, per il fatto di individuare una procedura rigorosa per la nomina del commissario. Ritira in ogni caso l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo per l'Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nannicini 4.44.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame dell'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori e che al medesimo sono stati presentati due subemendamenti (*vedi allegato*).

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, a nome dei relatori, esprime parere contrario sui due subemendamenti presentati all'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il proprio subemendamento 0.4.139.1, volto a sopprimere la previsione dell'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*)

dei relatori in base alla quale fino al 31 dicembre 2011 non possono essere attivate nei confronti del comune di Roma le obbligazioni assunte nel piano di rientro e le delegazioni di pagamento rilasciate a fronte dei mutui e dei prestiti rientranti nel predetto piano.

Ritiene che tale previsione rechi un *vulnus* ai principi fondamentali della finanza locale ed esponga lo Stato italiano ad un indebolimento della propria credibilità di fronte ai mercati finanziari nonché ad un incremento del debito in una fase di particolare delicatezza in cui gli equilibri di finanza pubblica non possono assumere tale rischio.

A suo avviso la situazione del comune di Roma va affrontata ma occorre individuare modalità lineari che non alterino i principi della finanza pubblica. Evidenzia come con l'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori si sottraggono le garanzie patrimoniali e sui flussi allo *stock* di debito, con la conseguenza che fino al 2011 i creditori non potranno rivalersi né sui flussi di cassa né sul patrimonio del comune. Ritiene tale previsione particolarmente grave in quanto indebolisce la credibilità del debito sovrano.

Si sofferma quindi sul proprio subemendamento 0.4.139.2: l'emendamento dei relatori è infatti a suo avviso contrario a tutti i principi previsti in materia di federalismo fiscale, che stabilisce che ciascuna realtà debba assumersi le relative responsabilità con il proprio patrimonio. Con l'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) si avalla dunque il principio per cui l'amministrazione locale può « scaricare » il proprio indebitamento sulla finanza pubblica senza concorrere al relativo risanamento.

Lino DUILIO (PD) dichiara di condividere il contenuto dell'intervento della deputata Lanzillotta e ritiene che l'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori possa mettere pericolosamente in discussione i principi fondamentali della finanza locale. Esprime inoltre dubbio sulla mancanza di una copertura e per-

tanto annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento medesimo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Lanzillotta 0.4.139.1 e 0.4.139.2.

Marco CAUSI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto personale sull'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori, preannuncia la propria astensione. Nel merito, è infatti contrario all'emendamento, ritenendo che esso non sia in grado di risolvere i problemi di bilancio del comune di Roma, i quali dovrebbero essere analizzati alla luce delle dinamiche di lungo periodo di formazione del debito e affrontati nell'ambito di una cogestione tra la regione Lazio e il comune. Dal punto di vista politico, però, preferisce astenersi dal voto per rappresentare in questo modo la propria convinzione che debba essere trovata quanto prima una soluzione istituzionale allo storico problema di bilancio che attanaglia la capitale della Repubblica.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marinello 4.61, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Il ministro Roberto CALDEROLI invita i presentatori dell'emendamento Pini 4.51 a riformularlo aggiungendo, dopo la parola « distacchi » le parole « intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ».

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sull'emendamento Pini 4.51 i relatori, nella seduta di ieri, hanno espresso parere favorevole a condizione che fosse riformulato nei termini da loro indicati. Deve intendersi, pertanto, che il parere dei relatori e del Governo è favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato con le due aggiunte indicate, ri-

spettivamente, dai relatori stessi e dal ministro Calderoli.

Raffaele VOLPI (LNP) sottoscrive l'emendamento Pini 4.51 e lo riformula nei termini suggeriti dai relatori e dal Governo (*vedi allegato*).

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che l'emendamento Pini 4.51 (*nuova formulazione*), al di là dell'apparente generalità ed astrattezza delle disposizioni, si riferisce concretamente ad un unico caso, quello dei comuni dell'Alta Val Marecchia, distaccatisi dalla provincia di Pesaro e Urbino e aggregati alla provincia di Rimini. Al riguardo, ricorda che la legge n. 117 del 2009, che ha disposto il distacco di tali comuni dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, non prevedeva una specifica copertura finanziaria, ma recava una semplice clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, tuttavia, che – come dimostrato anche dall'emendamento in esame, il distacco e l'aggregazione dei comuni non può non determinare oneri finanziari e sta producendo altresì l'insorgere di rilevanti contenziosi, riferiti, ad esempio, alle spese per il personale. In questo contesto giudica, pertanto, che l'emendamento Pini 4.51 (*nuova formulazione*) non rappresenta una reale soluzione ai gravi problemi esistenti e annuncia, quindi, il proprio voto contrario sulla proposta emendativa.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pini 4.51 (*nuova formulazione*).

Massimo POLLEDRI (LNP) ritira l'emendamento Simonetti 4.22.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giovanelli 4.70.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritira il suo emendamento 4.72.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritira l'emendamento 4.133.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, a nome dei relatori, propone le seguenti correzioni di forma: al comma 1, dopo le parole « il secondo », sono aggiunte le parole « e il terzo » e le parole « è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle parole « sono sostituiti dai seguenti ». Al comma aggiuntivo introdotto dall'emendamento 1.21 dei relatori, alla lettera *b)*, le parole « , che assume la denominazione di "difensore civico territoriale"; il difensore civico territoriale è competente » sono sostituite dalle parole: « . In tale caso, il difensore civico provinciale assume la denominazione di 'difensore civico territoriale' ed è competente »; alla lettera *c)* le parole « ad eccezione dei comuni » sono sostituite dalle parole: « tranne che per i comuni »; alla lettera *d)* la parola « salvo » è sostituita dalla parola « tranne ».

Le Commissioni concordano.

Massimo VANNUCCI (PD) auspica che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea possa essere riconsiderata la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, prevista a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dal Lago 1.5 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputato Calderisi per la I Commissione e deputato Bitonci per la V Commissione, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
(C. 3146 Governo).**

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

All'emendamento 4.138 (nuova formulazione) dei relatori, al comma 4-quater, lettera c), sopprimere i capoversi commi 24-quater e 24-quinquies.

0. 4. 138. 32. I relatori.

All'emendamento 4.138 (nuova formulazione) dei relatori, dopo il comma 4-quinquies, aggiungere in fine il seguente:

4-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

0. 4. 138. 18. Duilio.

All'emendamento 4.138 (nuova formulazione), dei relatori, al comma 4-decies, sostituire le parole da: può, fino a: convocare, con le seguenti: convoca, quale amministrazione precedente.

0. 4. 138. 4. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

Sostituire i commi 4 e 5, con i seguenti:

4. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:

« 23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad

interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei Comuni della Regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo Comune de L'Aquila la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) a favore dei Comuni della Provincia de L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera *d)* è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione

derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009.

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, senza l'indicazione del codice catastale del Comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al Comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma *4-bis* sono attribuite ai Comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del 20 febbraio 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010 è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'Interno per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche. Le risorse eventualmente presenti sulla contabilità speciale 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per la successiva attribuzione ai Comuni.

4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24, le parole « entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a

pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti « entro il termine del 31 maggio 2010, ».

b) al comma 24, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, alle autonomie speciali nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalle stesse autonomie speciali. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme trasferite alle stesse autonomie speciali a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull'abitazione principale. ».

c) dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti commi:

« 24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto ministeriale del 17 marzo 2008. . Per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull'abitazione principale. A tale ultimo fine le predette autonomie speciali comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere il certificato in questione.

24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, è soppresso il secondo periodo;

b) al comma 46, è soppresso il secondo periodo.

24-quater. Dall'anno 2010 i trasferimenti erariali compensativi spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono consolidati negli importi validi per l'anno 2009 certificati dai singoli Comuni in base al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2002, n. 197.

24-quinquies. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti è differito al 31 maggio 2010. ».

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

4-sexies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che

nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista del comma 5 ».

b) dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

« 7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo ».

4-*septies*. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente:

« 5-*quater*. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo

esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alla spesa non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo ».

4-*octies*. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del Patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4-*novies*. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministero della difesa può, quale amministrazione procedente, convocare conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominate, necessarie per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'ar-

articolo 2, comma 189, della legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

4-decies. All'Elenco 1, allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: « Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia », dopo le parole: « articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 » sono aggiunte le seguenti: « articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

4. 138. I Relatori (*nuova formulazione*).

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« *8-bis.* All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo ».

8-ter. Al fine di assicurare l'attuazione del piano di rientro approvato con DPCM del 5 dicembre 2008 esclusivamente in regime di separazione contabile e giuridica rispetto alla gestione ordinaria del comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche disposizioni del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che si rendono applicabili alla predetta gestione commissariale assicurando in ogni caso la piena separazione

patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria, la destinazione esclusiva delle risorse della predetta gestione commissariale all'attuazione del piano di rientro e delle obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 78, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consentendo l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari nei confronti della gestione commissariale ovvero di quella ordinaria esclusivamente per le obbligazioni rispettivamente imputabili, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112. Sino al 31 dicembre 2011 non possono essere attivate nei confronti del comune di Roma le obbligazioni assunte nel Piano di rientro e le delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a fronte dei mutui e dei prestiti rientranti nel predetto piano.

4. 139. I Relatori (*nuova formulazione*).

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle Amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovuta a distacchi, intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT.

4. 51. Pini, Marchioni, Volpi (*nuova formulazione*).

**ALTRI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

All'articolo 4, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo ».

8-ter. Al fine di assicurare l'attuazione del piano di rientro approvato con DPCM del 5 dicembre 2008 esclusivamente in regime di separazione contabile e giuridica rispetto alla gestione ordinaria del comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche disposizioni del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che si rendono applicabili alla predetta gestione commissariale assicurando in ogni caso la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria, la destinazione esclusiva delle risorse della predetta gestione commissariale all'attuazione del piano di rientro e delle obbligazioni assunte ai sensi

dell'articolo 78, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consentendo l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari nei confronti della gestione commissariale ovvero di quella ordinaria esclusivamente per le obbligazioni rispettivamente imputabili, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112. Sino al 31 dicembre 2012 non possono essere attivate nei confronti del comune di Roma le obbligazioni assunte nel Piano di rientro e le delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a fronte dei mutui e dei prestiti rientranti nel predetto piano.

4. 139. I Relatori.

All'emendamento 4.139 (nuova formulazione) dei relatori, al comma 8-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 4. 139. 1. Lanzillotta.

All'emendamento 4.139 (nuova formulazione) dei relatori, al comma 8-ter, sopprimere le seguenti parole: la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria.

0. 4. 139. 2. Lanzillotta.